

TRIBUNALE DI GENOVA

LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

ai sensi dell'art. 14-ter della Legge 27.01.2012 n. 3

nell'interesse del dott. **CURTO ROBERTO**, nato a _____, C.F. _____
_____, e residente in _____,
rappresentato e difeso ai fini del presente atto dall'Avvocato _____,
C.F. _____, Avvocato con studio in _____,
CAP _____, presso cui elegge
domicilio ai fini del presente procedimento, il tutto in forza di mandato in calce al
presente atto,

con l'ausilio

del professionista Gestore della Crisi nominato dall'Organismo di Composizione
della Crisi da Sovraindebitamento - ODCEC Genova, nella persona del dott.
MARCO ABBONDANZA

*** **

PREMESSA

Il signor, **ROBERTO CURTO**, nato a _____,
_____, e residente in _____, come sopra
rappresentato e difeso, si trova in situazione di sovraindebitamento caratterizzata
da un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio
prontamente liquidabile, che determina un'incapacità di adempiere regolarmente
alle proprie obbligazioni assunte ed al fine di trovare una regolazione della propria
crisi deposita in allegato al presente ricorso una domanda di liquidazione del
patrimonio accompagnata dalla relazione particolareggiata del professionista
nominato da OCC- ODCEC di Genova (domanda di liquidazione del

patrimonio).

A tal fine, assistito dalla Dott.ssa Annamaria Roggiolani, ha depositato in data 10 gennaio 2019 istanza (All. 1 – Istanza per la nomina del Gestore della Crisi) al suddetto OCC per ottenere la nomina del professionista Gestore della Crisi.

Successivamente l'Organismo di Composizione della Crisi ha identificato il Gestore della Crisi nella persona del Dott. Marco Abbondanza, con provvedimento del 14 gennaio 2019 (All. 2 – Provvedimento nomina Gestore della Crisi).

Finalità del presente ricorso è quella di presentare:

- la situazione economica e patrimoniale relativa al **ROBERTO WRTO**
- le cause che hanno portato alla condizione di sovraindebitamento in cui il medesimo viene a trovarsi;
- la composizione del debito e la natura dei creditori;
- la consistenza delle proprie disponibilità economiche e patrimoniali;
- l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- il giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda

in modo da consentire una più chiara e complessiva valutazione in merito alla possibilità di trovare una composizione della propria crisi e la conseguente esdebitazione dopo il decorso di quattro anni;

- ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 3/2012 lo scrivente è un "professionista", in quanto persona fisica che ha assunto le obbligazioni esclusivamente per scopi inerenti alla sua attività professionale;
- o ai sensi dell'art. 7, comma 2, della L. n. 3/2012, lo scrivente:

- non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal predetto provvedimento di legge;
- non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento previsti dalla predetta legge n. 3/2012;
- non ha subito per cause a sé imputabili uno dei provvedimenti di annullamento, risoluzione o revoca dell'accordo ai sensi degli artt. 14 e 14 bis della L. n. 3/2012;
- o ha fornito in questa sede tutta la documentazione idonea a consentire la compiuta ricostruzione della situazione economica e patrimoniale del proprio nucleo familiare come richiesto dall'art. 14-ter, comma 5, Legge 3/2012;
- o l'art. 14 – ter, comma 3, Legge n. 3/2012 prevede che alla domanda di liquidazione siano allegati l'inventario di tutti i beni del debitore, nonché una relazione particolareggiata dell'Organismo della Composizione della Crisi come previsto dall'art. 9, comma 3 bis, Legge 3/2012;

Tanto premesso il **CURTO** chiede di essere ammesso alla procedura di sovraindebitamento, e pertanto

DEPOSITA

La propria domanda di liquidazione del patrimonio, accompagnata dalla relazione particolareggiata del professionista nominato da OCC – ODCEC di Genova, nella persona del dott. Marco Abbondanza, oltre a tutta la documentazione richiesta.

1. BREVI CENNI SUL DEBITORE E SUL DEBITO

Il Sig. **CURTO** ha svolto attività professionale a far data dall'anno 2004 fino al 31 dicembre 2018 **non soggetta a fallimento** né ad altra procedura concorsuale diversa da quelle previste dalla Legge 27 gennaio 2012, n. 3, non avendone requisiti

oggettivi né soggettivi.

Non ricorrendo l'assoggettabilità a procedure concorsuali, non si configurano ulteriori cause ostative per l'accesso alla procedura di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, considerata anche la rispondenza della situazione della Sig. CURTO agli ulteriori requisiti richiesti a norma del citato articolo 7 comma 2 lettera a) e b) della Legge 3/2012 .

Il Sig. ROBERTO CURTO sulla base della propria situazione alla data del 30 dicembre 2018, risulta avere un debito per imposte nei confronti dell'Erario pari a complessivi € 208.163,40 (di cui Euro 156.207,81 per imposte e contributi in linea capitale circa).

Considerata la sostanziale assenza di disponibilità patrimoniali in capo al Sig. CURTO come verrà dettagliato *infra*, il solo mezzo di sostentamento attuale è rappresentato dal reddito da lavoro autonomo che dovrebbe cessare al più presto essendo stata offerta allo stesso la possibilità di essere assunto con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, alla luce di quanto sopra, appare evidente come l'unica soluzione per la composizione della crisi da sovraindebitamento sia la definizione dello stesso con pagamento del monte debitorio complessivo a stralcio.

2. SINGOLE POSTE DELLA PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE

DEL PATRIMONIO

Di seguito viene delineata la domanda di liquidazione del patrimonio nelle sue linee essenziali con l'esposizione delle entrate e delle uscite conseguenti ai pagamenti offerti ai creditori

2.1 ATTIVITA' PATRIMONIALI E REDDITUALI MESSE A DISPOSIZIONE DEI CREDITORI

Da una analisi della situazione economica e patrimoniale del Sig. CURTO appare

evidente come questa non possa permettere una soddisfazione in misura totale delle pretese avanzate dall'unico creditore (Erario).

Infatti, il reddito da lavoro autonomo percepito dallo stesso ammonta a circa € 20.000/00 netti annui e dal 1 gennaio 2019 è stato assunto con contratto a tempo indeterminato dalla società [redacted] con sede legale [redacted] e sede operativa a [redacted] con una retribuzione mensile di euro 1.207,46 (netti circa 1.050,00)

IL Signor [redacted] risultava proprietario di quota parte (pari 50%) di immobile sito [redacted] (C. [redacted]) - [redacted] (All. 14 - Visure catastali fabbricati e terreni [redacted]), proveniente da acquisto in data 8 ottobre 2014 (atto Notaio [redacted]). Contestualmente veniva

iscritta ipoteca volontaria iscritta a [redacted] in data [redacted] per la somma di euro 300.000/00 a favore della [redacted] (atto [redacted])

Il signor [redacted] stipulava in data [redacted] un contratto preliminare di compravendita della sua quota del 50% con i [redacted] ([redacted])

[redacted] con il quale veniva promessa la cessione della sua quota al prezzo di euro 235.000/00 con l'impegno del promissario acquirente ad accollarsi il mutuo.

In data [redacted] con atto notaio [redacted] veniva venduto l'intero immobile ai signori [redacted] a al prezzo di euro 500.000 estinguendo contestualmente il residuo debito ipotecario ammontante ad euro 192.447,62 gravante soltanto sulla quota [redacted]

Dalla predetta vendita la somma residua realizzata dal signor

ammonta ad euro 57.552,38.

Ciò doverosamente premesso, dall'esame della composizione del debito in capo al Sig. **URTO**, come anticipato, l'unico creditore munito di titolo di privilegio è l'Erario, per il citato totale di Euro 208.163,40 comprensivo di interessi e sanzioni), di cui € 46.317,40 per IVA non versata residua da rateazione in corso e rottamazione (anni 2013-2017) ed euro 11.613,24 per ritenute d'acconto trattenute e non versate anni 2017.

L'articolo 7 della Legge n. 3/2012 prevede quale presupposto di ammissibilità della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento con riguardo ai tributi propri dell'Unione Europea, ed in particolare con riguardo all'imposta sul valore aggiunto, che il piano possa prevedere solamente la dilazione del pagamento e non la falciatura degli stessi.

L'applicazione della norma di cui all'articolo 7, comma 1, parte seconda, L. 3/2012 comporterebbe l'inammissibilità della proposta; tale norma si presenta contraria alle norme dell'Unione Europea e alla Carta Costituzionale.

Tuttavia il Sig. **ROBERTO URTO** dichiara di volersi avvalere della procedura prevista dall'art. 1, comma 184-198 introdotta dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145- Legge di stabilità 2019, che prevede per i soggetti che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, indipendentemente da quanto di cui sopra e cioè prescindendo dall'indicatore della situazione economica familiare (ISEE) del nucleo familiare, soggetti per i quali è stata dichiarata aperta alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 189 la procedura di liquidazione di cui all'art. 14 ter della legge 27 gennaio 2012 n. 1, la possibilità di estinguere i debiti fiscali sino al 31 dicembre 2017, versando le somme di cui alla lettera a) del comma 187, in misura pari al 10 per cento e quelle di cui alla lettera b) dello stesso comma.

Attesa l'assenza di patrimonio mobiliare ed immobiliare, già alienato, l'attivo messo a disposizione dei creditori è costituito dalla quota disponibile della propria retribuzione da lavoro dipendente, oltre alla somma del prezzo ricavato dalla vendita, che residua dopo aver pagato il creditore ipotecario e le rate della rateizzazione e della rottamazione 1 e bis e la finanza esterna da parte del padre. Evidenza di ciò emerge chiaramente anche da una analisi dell'estratto conto bancario n. _____ relativo al conto corrente intestato al signor _____, acceso presso la banca _____ e _____, con una giacenza media di euro 390,00, (_____).

Si precisa che il Sig. **ROBERTO UTO** sino a qualche mese fa era intestatario di altro conto corrente n. _____ acceso presso la _____, oggi estinto, i cui estratti conto evidenziano numerosi bonifici bancari effettuati a suo favore dal padre _____, bonifici necessari per onorare dei pagamenti sia rate del mutuo, sia rateizzazione con l'Agenzia delle Entrate sia pagamento di fornitori che avevano provveduto alla ristrutturazione dell'immobile venduto.

Anche in ordine al conto corrente n. _____ con la _____ o _____ per uso professionale con fido di euro 10.000,00 che presenta ad oggi un saldo negativo provvederà il padre ad azzerarlo e conseguentemente estinguerlo.

Tutto ciò sta a dimostrare la difficile situazione economica e finanziaria in cui versava e versa tuttora il sovra indebitato tanto che il padre, spinto da spirito di liberalità e amore paterno si dichiara disposto ad aiutare il figlio, apportando finanza esterna di circa euro 10.350/00 per sostenere il pagamento delle spese di

giustizia dovuto in prededuzione (compenso per gestore crisi, contributo unificato, compenso per i professionisti advisory e Legale che lo assistono nella predisposizione della domanda di liquidazione del patrimonio).

Il sottoscritto è proprietario di un motociclo (VESPA) di modico valore, come risulta dalla visura del PRA.

L'arredo, presente presso la propria abitazione risulta di modesto valore, come risulta dalla documentazione fotografica allegata come doc.4

2.2 Cause e genesi della situazione di sovraindebitamento del Sig. ROBERTO CURTO'

Il signor ROBERTO CURTO' ha iniziato la libera professione con il regime agevolato per i contribuenti con un volume di affari Iva non superiore ad euro 30.000,00.

Nel 2014, a seguito di commesse fatturate senza ritenuta di acconto al cantiere ha superato il volume d'affari di euro 30.000,00 uscendo dal regime agevolato. Questo ha determinato il mancato pagamento delle imposte inerenti l'anno 2014.

Nell'anno 2015 il dott. ROBERTO CURTO' ha ricevuto dai la commessa per la progettazione di una imbarcazione ; tale lavoro, nelle sue aspettative si presentava abbastanza vantaggioso, ma per l'esecuzione dello stesso il dott. dovette assumere due dipendenti ed stipulare un contratto di noleggio della durata di cinque anni con per beni strumentali per circa euro 15.000,00 il cui canone trimestrale ammonta a circa 1.200,00 euro, tuttora in corso.

La commessa si rivelò molto problematica a causa delle continue modifiche richieste dal committente e diede luogo a contestazioni oggetto di un

procedimento giudiziale conclusosi con una transazione non vantaggiosa per il
; pertanto l'operazione non ha prodotto alcun utile ma solo oneri a
seguito della risoluzione del rapporto di lavoro con i dipendenti.

Attesa la persistente crisi economica che ha colpito soprattutto il settore della
cantieristica navale, il non ha avuto la possibilità di recuperare quote
di mercato per permettergli di adempiere alle obbligazioni tributarie pregresse.

Il proprio nucleo familiare è composto solo dal sottoscritto, per cui per
soddisfare i propri bisogni appaiono necessari euro 840,00 mensili, come risulta
dagli importi dettagliati nella seguente tabella.

In merito agli atti di disposizione patrimoniale degli ultimi cinque anni si
evidenzia che da parte del Sig **WRTTO** non sono stati posti in essere atti in
danno ai creditori con riferimento agli ultimi cinque anni (

Infatti la vendita della quota del 50% dell'immobile sito in I
- in data non può considerarsi atto dispositivo
del patrimonio in danno dei creditori per vari ordini di motivi:

1. L'intero immobile è stato venduto per la somma di euro 500.000,000, ad
un prezzo di gran lunga superiore al valore di perizia pari ad euro
434.000,00 richiesta da) a firma
ed anche in considerazione del fatto che a
seguito dell'imprevedibile evento meteorologico che ha colpito
alla fine dell' il valore degli immobili nella cittadina
è diminuito a causa del declassamento () quale meta turistica
consigliata dagli operatori stranieri del settore.
2. Con il ricavato della vendita della quota il sig **WRTTO**, ha provveduto ad
estinguere il residuo di mutuo ipotecario pari ad euro 192.447,62 ('); il

pagamento integrale del creditore ipotecario non costituisce violazione della *par condicio creditorum* in quanto ai sensi dell'art. 54 L.F. il creditore assistito da ipoteca deve essere soddisfatto nei limiti del valore del bene su cui insiste la causa di prelazione (il valore realizzato dalla vendita della quota ammonta ad euro 250.000,00 per cui il creditore ipotecario per euro 192.447,62 doveva essere soddisfatto integralmente) mentre la somma residua di euro 57.552,38, dopo aver pagato le rate della rottamazione e rateizzazione delle imposte, a cui aveva aderito, (vedi ricevute allegato) verrà messa a disposizione dell'unico creditore, Agenzia delle Entrate.

3. Inoltre in data [] tra il dott. []

veniva stipulato un contratto preliminare di compravendita ([]

[] si obbligava a vendere ad [] per la quota indivisa del 50% del predetto immobile al prezzo di euro 235.000,00 con l'impegno del promissario acquirente di accollarsi il mutuo residuo , le rate di detto mutuo già corrisposte e le spese di eventuale ristrutturazione per detta casa già corrisposte dal promissario acquirente .Il tutto come da documentazione bancaria che da' atto di quanto corrisposto dal promissario acquirente. In considerazione che l'immobile è stato venduto ad una cifra superiore di quanto promesso il [] , sempre per aiutare il figlio a soddisfare al meglio il ceto creditorio, ha aderito allo scioglimento del contratto preliminare rinunciando alla restituzione delle somme versate assistite dal privilegio art. 2775 bis C.C.; l'esercizio di tale privilegio assorbirebbe totalmente l'attivo disponibile a favore del creditore.

** **

2.3 IL PATRIMONIO DEL DEBITORE: DIRITTI REALI E CREDITI

Premesso quanto sopra in ordine alla vendita dell'immobile, il patrimonio del S. g. CURTO è rappresentato dalle sole future retribuzioni derivanti dall'assunzione quale dipendente con contratto a tempo indeterminato della società Pertanto il signor intende sanare la propria posizione debitoria attraverso la cessione di crediti futuri oltre alla residua quota ricavata dalla vendita al fine di estinguere l'unico creditore Agenzia delle Entrate nella misura del 10% come previsto dall'Art.1 comma 184-194 della Legge di Stabilità 2019, per quanto riguarda i debiti erariali e previdenziale sino al, evidenziando che i debiti erariali (IVA, ritenute d'acconto, ritenute IRPEF dipendenti) e previdenziali (INPS dipendenti), maturati nell'anno sono stati regolarmente versati tramite compensazioni di crediti d'imposta, salvo l'eventuale debito periodico del quarto trimestre 2018, come somme dovute ai fini IRPEF ed INPS Gestione Separata, che verrà quantificato con la dichiarazione dei redditi

Si allegano le dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre periodi d'imposta

).

*** ***)

3. LA COMPOSIZIONE DEL DEBITO

La situazione debitoria complessiva in capo al S. g. CURTO, alla data, risulta essere composta come di seguito rappresentato; si segnala come non residuino creditori ulteriori rispetto a quanto riportato nell'elenco allegato al presente ricorso (Al. 9 - Elenco creditori), ad eccezione dei debiti prededucibili sorti in relazione alla presente procedura, come riportati *infra*.

In particolare, i debiti aventi natura fiscale e contributiva relativi ad avviso e

cartelle iscritte a ruolo, oggetto di rateizzazione e/o rottamazione a tutt'oggi in corso, le cui rate sono state regolarmente adempiute possono rientrare nella previsione di cui all'art. 1 legge di Stabilità 2019, mentre i debiti tributari non ancora iscritti a ruolo per l'anno sono stati regolarmente versati e la differenza dell'imposta di registro relativa alla agevolazione prima casa usufruita per l'immobile oggetto di vendita verrà pagata, come previsto *infra*.

DEBITI

Erario c/imposte (capitale, sanzioni, interessi, aggi)	€ 137.515,46
Erario c/contributi INPS	€ 69.535,02
Altri tributi	€ 1.111,92
TOTALE DEBITO DA ESTINGUERE	€ 208.163,40

Si rappresenta inoltre come al data di riferimento per la redazione del prospetto di cui sopra, il per ragioni di continuità e mantenimento degli impegni assunti, ha onorato a scadenza le rate da rateazione e da rottamazione, nella misura di euro 5.671,34 in data 25 luglio 2018 e quelle maturate nei mesi successivi, come evidenziato nell' **All. 13-14**

Nel corso dei mesi successivi e sino alla data di presentazione della presente domanda, il signor *Curto* ha inoltre onorato le rateazioni in corso - e che continuerà ad onorare sino alla data di presentazione della domanda di liquidazione del patrimonio- nella misura di Euro 1.601,49 nonché le rottamazioni ottenute nella misura complessiva di euro 28.591,64.

Con riferimento ai menzionati debiti prededucibili, questi sono identificati come di seguito:

CREDITORI PREDEDUCIBILI

IMPORTO

OCC- ODCEC GENOVA	€ 750,00
Gestore della Crisi	€ 4.250,00
	€ 3.000,00
Spese di registro del decreto di apertura	€ 200,00
Iva e C.N.P. su compensi	€ 2.150,40
TOTALE CREDITI PREDEDUCIBILI	€ 10.350,40

4. L'ELENCO DEI TITOLARI DEI DIRITTI REALI O PERSONALI SU BENI DI PROPRIETÀ O IN POSSESSO DEL DEBITORE

IL SIG. ~~ROBERTO~~ ^{URTO'} non risulta aver rilasciato fidejussioni a favore di terzi.

*** **

5. PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

5.1. L'attivo della procedura.

Tutto quanto sopra espresso e considerato, l'ammontare complessivo dell'attivo a disposizione della procedura sarà originato da accantonamenti periodici effettuati dal sig. ~~ROBERTO~~ ^{URTO'} di quota parte del proprio reddito mensile che ecceda le necessità di sostentamento proprio oltre alla quota parte residua del ricavato della vendita al netto di quanto già pagato per la rateizzazione e rottamazione delle cartelle esattoriali in corso come sopra precisato.

Il proprio nucleo familiare è composto solo dal sottoscritto, per cui l'attivo a disposizione della procedura rinviene dall'esborso pari ad €. 200,00 attinti dallo stipendio mensile in essere quale quota eccedente le spese di sostentamento, e

come emergenti dal seguente prospetto di sintesi previsionale.

COSTI DI SOSTENTAMENTO	ANNO	MENSILI
Alimentari	4.500,00	375.00
Bevande	180,00	15,00
Spese trasporto-assicurazione Vespa-carburante-bollo	1.440,00	120,00
Internet abitazione e telefonia mobile ed utenze	1.860,00	155,00
Spese mediche e farmaci	900,00	75,00
Imprevisti	1.200,00	100,00
TOTALE COSTI FISSI MENSILI		840.00
TOTALE COSTI FISSI ANNUI	10.080,00	

In sintesi, a fronte di una entrata annua di €. 12.600/00 circa derivanti dal reddito di lavoro dipendente, al netto delle spese familiari a sé afferenti stimate in euro circa 10.080/00, (il canone di locazione pari ad euro 300,00 mensili , le eventuali spese straordinarie sono a carico del padre per tutta la durata del piano) il Sig ROBERTO URSI propone l'erogazione di €. 200/00 mensili oltre la quota residua del ricavato della vendita pari ad euro 57.552,38 al lordo dei versamenti effettuati a titolo di rateazione e rottamazione e pagamento di cartelle sino alla presentazione della presente istanza di euro 28.591,64 circa, a soddisfazione del ceto creditorio, oltre la somma erogata quale finanza esterna dal padre dott. .

ad integrale pagamento delle spese della procedura di composizione della crisi.

L'accantonamento delle somme pari ad euro 200,00 mensili verrà comunque effettuato dalla data del decreto di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 quinquies L. n. 3/12 per n. 48 rate mensili .

Tale accantonamento è previsto per far fronte ad eventuali debiti erariali, che dovessero essere determinati dall'Agenzie delle Entrate a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione alla pace fiscale prevista dall'art. 1 comma 184-198 della Legge di Stabilità 2019 entro il 30 aprile 2019.

5.2. La Proposta ai creditori

Il Sig. ~~ROBERTO~~ ^{WATO} si è determinato a chiedere a codesto ecc. mo Tribunale di essere ammesso ad una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, e nello specifico presenta domanda di liquidazione di tutto il suo patrimonio, prevedendo:

- il pagamento integrale (100 %) delle spese di giustizia in prededuzione rappresentate dai compensi di cui al punto 3 (finanza esterna);
- il pagamento integrale dei crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c.
- il pagamento nella misura del 10% ,come previsto dall'art. 1 comma 184-198 legge 30 dicembre 2018 n. 145- legge di Stabilità 2019, di tutti debiti erariali e previdenziali relativi ad avviso e cartelle iscritte a ruolo sino al 31 dicembre 2017, oggetto di rateizzazione e/o rottamazione a tutt'oggi in corso, le cui rate sono state regolarmente adempiute, versando le somme affidate all'agente della riscossione **a titolo di capitale ed interessi**, oltre le somme maturate ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999 n. 112 a titolo di **aggio** sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento **in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2019**, tenuto conto che la situazione debitoria sino al 31 dicembre 2017 è di euro 156.707,81 per capitale, interessi circa, (non comprensivo di sanzioni ed interessi di mora di cui art. 39 D.P.R. n. 602/73 ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive

di cui all'art. 27, comma 1 dlgs n. 46/1999), oltre aggi e spese esecutive;

5.3 TEMPISTICA DEI PAGAMENTI NEL PIANO

Come tempistica dei pagamenti il presente piano prevede che:

- le spese per debiti relativi al mantenimento proprio verranno pagate integralmente, man mano che sarà necessario su base mensile;
- i crediti prededucibili euro 10.350,40 relativi ai compensi dei professionisti incaricati saranno pagati entro 30 giorni dalla approvazione dello stato passivo (finanza esterna);

- **Unico creditore Erario**

i) La somma pari al 10 % di tutti debiti erariali e previdenziali relativi ad avviso e cartelle iscritte a ruolo sino al 31 dicembre 2017, oggetto di rateizzazione e/o rottamazione a tutt'oggi in corso, le cui rate sono state regolarmente adempiute, saranno pagate ai sensi dell'art. 1 comma 184-198 legge 30 dicembre 2018 n. 145- legge di Stabilità 2019, versando le somme affidate all'agente della riscossione **a titolo di capitale ed interessi**, oltre le somme maturate ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999 n. 112 a titolo di **aggio** sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento, versando **un'unica soluzione entro il 30 novembre 2019**, tenuto conto che la somma residua del ricavato della vendita dell'immobile in comproprietà ammonta ad euro € 28.960,74, al netto delle rate di rateizzazione e rottamazione pagate;

ii) Va inoltre evidenziato che, a seguito della vendita dell'immobile di cui al punto 1.6. sub 2 - 3 della presente proposta, acquistato da _____ usufruendo dell'agevolazione fiscale "prima casa", e che la vendita suddetta è avvenuta prima del decorso del termine quinquennale, l'Ufficio del Registro ha notificato al ricorrente che entro il 23 luglio 2020 dovrà essere pagata l'integrazione dell'imposta di registro essendo venuti meno in requisiti fiscali goduti. Tale differenza di imposta ammonta ad euro 3.000,00 circa che non essendo ancora esigibile non è stata ricompresa nella suddetta proposta di accordo. Nel momento in cui tale imposta diventerà definitiva e liquida ed esigibile, **ROBERTO CURTO'** unitamente al _____ si dichiara disposto a pagare la suddetta pretesa fiscale integralmente ma dilazionata con le rate mensili offerte.

Ai fini dell'osservanza della presente proposta dei pagamenti si confida nella nomina del professionista già incaricato, quale liquidatore.

Il soddisfacimento dei creditori avverrà sulla base di un piano di pagamento predisposto dal Liquidatore dopo la formazione dello stato passivo che consentirà di comporre le ragioni del ceto creditorio in linea capitale, escludendo gli interessi futuri, eccetto quelli già considerati alla data di deposito della richiesta di liquidazione del patrimonio.

Il _____ si dichiara disponibile a prestare fidejussione bancaria a garanzia dei pagamenti futuri sino alla concorrenza di euro 9.600,00 e il ricorrente **CURTO' ROBERTO** si impegna ad autorizzare la delegazione di pagamento in favore dell'Agente della Riscossione S.p.a. sul futuro stipendio mensile che percepirà a decorrere dal mese successivo alla data di approvazione dello stato passivo, in caso di necessità di pagare ulteriori debiti fiscali accertati in relazione all'ultimo trimestre

del 2018.

Tutto ciò premesso, ROBERTO come sopra rappresentato e difeso,
allegata la Relazione Particolareggiata dell'OCC di cui all'art. 14-ter,
co. 3, L. n. 3/2012

RIVOLGE

domanda di liquidazione del patrimonio affinché codesto Ill. mo Tribunale,
ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità previsti
dall'art. 7 , co, 2, lett. a) e b) della L. 3/2012, ritenuta la documentazione
prodotta idonea a consentire di ricostruire compiutamente la situazione
economica e patrimoniale del debitore :

- 1) Dichiaro aperta la procedura del liquidazione ai sensi dell'art.14 quinquies,
comma 1 L. n. 3/2012 ;
- 2) nomino il liquidatore nella persona dell'OCC;
- 3) Disponga che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o
proseguite azioni cautelari o esecutive ,
- 4) Stabilisca idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto.

Si allegano i seguenti documenti:

All. 1 istanza ex art. 15, comma 9 L. n. 3/2012 depositata

All. 2 il provvedimento di nomina dell'OCC di Genova del 14 gennaio
2019;

All.3 Estratto conto banca L

All. 4 – fotografie arredi abitazione;

All. 5 - Dichiarazione. ROBERTO atti dispositivi;

All. 6 - ~ ;

All.7 – Piano rientro mutuo ;

All. 8 - – Prospetto pagamenti rateazione e rottamazione dal

- ;

All. 9 - Elenco creditori;

All. 10 - -- Stato di famiglia de *Sig ROBERTO GORTO*

All. 11 - Elenco delle spese necessarie al sostentamento proprio;

All.12 - Dichiarazioni fiscali anni 2015 / 2016 / 2017;

All. 13 e 14 - Ricevute pagamenti rateazioni e rottamazione uno e rottamazione
bis dei ruoli esattoriali;

All. 14 - Visure Catastali fabbricati e

All. 15- **Relazione Particolareggiata** del Gestore della Crisi dott. Marco

Abbondanza.

Genova, ..